



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA B T

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno della seduta del 28 / 12 / 2015

N. <u>44</u> del Reg.	<b>Oggetto:</b> PRESA D'ATTO DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA, N.226/PRSP/2015 ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 13/11/2015.
Data: <u>28 / 12 / 2015</u>	

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 10,04 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via straordinaria d'urgenza in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Teresa De Leo

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 18,56 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio	x	
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele	x	
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo		x
11) De Laurentis Domenico		x
12) Ventura Nicola		x
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico	x	
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola	x	
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 26 Totale assenti n. 7

Il **Presidente Ferrante** presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze Rag. Angelo De Biase, munita del visto del Segretario Generale dr.C.Casalino in data 18/12/2015, per "nulla osservare sotto il profilo procedimentale", iscritta al punto n.3 dell'o.d.g., avente per oggetto:"Presenza d'atto della Pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n.226 PRSP/2015 adottata nella seduta del 13/11/2015" e depositata agli atti del Consiglio, con l'allegata copia della Pronuncia della Corte dei Conti di che trattasi.

Sono usciti i Consiglieri: Barresi, Lapi, Corrado, De Toma, Procacci e Cinquepalmi ; per cui i presenti in aula sono 20.

Il **Presidente Ferrante** chiede se è possibile dare per letto il testo della proposta agli atti, che l'Assemblea condivide.

Quindi, non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il **Presidente Ferrante** pone in votazione, per appello nominale la proposta di deliberazione agli atti.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.20
Assenti:	n.13 ( Papagni, Laurora Carlo, Marinaro, De Laurentis, Ventura, Barresi, Di Lernia, Lapi, Corrado, De Toma, Lima, Procacci, Cinquepalmi )
Voti favorevoli:	n.20 ( Bottaro, Florio, Tomasicchio, Ferrante, Laurora T., Avantario, Cormio, Nenna , Amoruso, Di Tondo, Zitoli, Tolomeo, Lovecchio, Loconte, Capone, Laurora F.sco, Briguglio, Cirillo, Lops ,Merra)

La proposta di deliberazione viene dichiarata approvata all'unanimità dai 20 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi il **Presidente Ferrante**, propone e pone in votazione, la proposta di dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento, dandosi per ripetuto lo stesso risultato della prima votazione ovvero:

Presenti:	n.20
Assenti:	n.13 ( Papagni, Laurora Carlo, Marinaro, De Laurentis, Ventura, Barresi, Di Lernia, Lapi, Corrado, De Toma, Lima, Procacci, Cinquepalmi )
Voti favorevoli:	n.20 ( Bottaro, Florio, Tomasicchio, Ferrante, Laurora T., Avantario, Cormio, Nenna , Amoruso, Di Tondo, Zitoli, Tolomeo, Lovecchio, Loconte, Capone, Laurora F.sco, Briguglio, Cirillo, Lops ,Merra)

La proposta viene dichiarata approvata.  
Il tutto come da resoconto dattiloscritto allegato.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 148 bis del Articolo 148-bis Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di seguito riportato:

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

- l'art. 1, comma 166 della Legge n. 266 del 23/12/05 (Legge Finanziaria 2006) il quale ha stabilito che: "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo";

**DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 36 del 30/5/2015 era stato preso atto della pronuncia n.98/PRSP/2015 mentre con deliberazione propria nr.13 del 27/8/2015 questo Consiglio ha preso atto della pronuncia della Corte dei Conti n. 157/PRSP/2015 del 02/7/2015, pronunce emesse nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 1 c. 166 della legge nr. 266/2005 e dall'art. 148-bis del decr. Legisl. 18/8/2000 nr.267

**VISTA** la allegata pronuncia resa dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nr. 226/PRSP/2015 adottata nella seduta del 13/11/2015 e trasmessa a questo Ente a mezzo PEC in data 02/12/2015, dove è stata acquisita in pari data al prot. nr. 48807;

**DATO ATTO** che la suddetta deliberazione prevede espressamente l'adozione di una deliberazione consiliare di presa d'atto della pronuncia nr. 226/2015 unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. 31 del decr. legisl. Nr. 33/2013

**RILEVATO** che la suddetta pronuncia è stata pubblicata sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del decr. Legisl. nr. 33/2013, in "Amministrazione trasparente", sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione";

**DATO ATTO** che la natura di atto meramente ricognitivo della presente deliberazione, a valenza non provvedimentale, determina la non necessità di acquisire i pareri di regolarità tecnica contabile ex art. 49 del TUELL;

**CON** il risultato delle votazioni come innanzi accertato e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nr. 226/PRSP/2015 adottata nella seduta del 13/11/2015 resa ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 266/2005 che viene allegata in copia alla presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che la suddetta pronuncia è stata pubblicata sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del decr. Legisl. nr. 33/2013, in "Amministrazione trasparente", sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione";
- 3) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Puglia, ai sensi dell'art.148 bis del D.Lgs.n.267/2000.
- 4) **DI DICHIARARE** all'atto della separata votazione innanzi riportata, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Viene dato atto che al termine della presente deliberazione rientrano in aula i Consiglieri: Lima, Corrado, Laurora Carlo, Procacci, Barresi e De Toma, per cui i presenti in aula sono 26.

**PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: "Preso d'atto della Pronuncia della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Puglia, nr. 226/PRSP/2015 adottata nella seduta del 13.11.2015".**

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

"Preso d'atto della Pronuncia della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Puglia, nr. 226/PRSP/2015 adottata nella seduta del 13.11.2015". Allora, questa proposta è a firma dell'Assessore Biase però si tratta di una semplice presa d'atto. Possiamo dare per letta?

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora diamo per letta, per va sempre deliberata la presa d'atto. Sulla delibera presa d'atto... Consiglieri state seduti perché sennò non riesco a conteggiarvi durante l'operazione di voto.

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	FAVOREVOLE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	FAVOREVOLE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	ASSENTE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	FAVOREVOLE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	FAVOREVOLE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE

LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASSENTE

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

20 favorevoli. Allora, la proposta viene approvata dall'unanimità dei presenti. Per l'immediata esecutività posso dare la stessa votazione?


**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Stessa votazione per l'immediata esecutività.

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 173



DOC. INTERNO N.51759949 del 02/12/2015



DELIBERAZIONE N.226/PRSP/2015

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	



A seguito della Camera di consiglio del 13 novembre 2015 ha assunto la seguente deliberazione.

Visti:

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- la deliberazione n.98/PRSP/2015 di questa Sezione con la quale sono state rilevate violazioni di legge e gravi irregolarità in merito al rendiconto 2011 del comune di Trani (BT) e disposto che l'ente limiti gli impegni alle sole spese obbligatorie per legge fino

alla definitiva verifica della assenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere, al riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla nuova normativa sulla armonizzazione contabile e alla corretta ed aggiornata definizione delle reciproche partite debitorie e creditorie tra Comune e tutte le società partecipate;

- la deliberazione n. 157/PRSP/2015 di questa Sezione con la quale è stato prorogato il limite all'assunzione di impegni alle sole spese obbligatorie per legge sino al 30 settembre 2015;

- la deliberazione n. 43 del 22 luglio 2015, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014;

- le note informative di verifica dei debiti e crediti tra il comune di Trani e le società partecipate A.M.E.T., A.M.I.U., S.T.P. e A.M.E.T. iniziative e gestioni speciali srl in liquidazione allegate al rendiconto d'esercizio 2014;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'11 agosto 2015 ad oggetto: "Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011. Variazione urgente al bilancio provvisorio 2015";

- la nota in data 31 agosto 2015 (e successive integrazioni) con la quale il comune ha comunicato la quantificazione della massa debitoria liquida ed esigibile presente in bilancio, la quantificazione della massa debitoria fuori bilancio e la consistenza della cassa e dei relativi vincoli;

- la relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2014;

- il verbale n. 14 del 20 luglio 2015 del Collegio dei revisori in relazione alla ricognizione della situazione debitoria del comune di Trani unitamente ai rapporti di debito e credito sussistenti con le società partecipate;

- il verbale n. 17 del 7 agosto 2015 del Collegio dei revisori in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

- la bozza del piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Trani trasmessa in data 30 settembre 2015, non sottoposta all'approvazione degli organi competenti;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29 settembre 2015 ad oggetto: "Disavanzo straordinario di amministrazione al 1° gennaio 2015. Approvazione modalità di ripiano ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2/4/2015, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17/04/2015", pervenuta in data 3 novembre 2015;

- la relazione del Magistrato Istruttore, depositata in data 10 novembre 2015, relativa



alla verifica dell'adozione delle misure disposte con deliberazioni n. 98/PRSP/2015 e n. 157/PRSP/2015;

- l'ordinanza presidenziale n. 74 del 10 novembre 2015 di convocazione dell'odierna Camera di consiglio per la valutazione, in sede collegiale, dei provvedimenti adottati dal comune di Trani per rimuovere le irregolarità di cui alle pronunce n. 98/PRSP/2015 e n. 157/PRSP/2015, adottate da questa Sezione ai sensi dell'art. 148 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Udito il magistrato relatore dott.ssa Rossana De Corato.

#### PREMESSA

Con deliberazione di questa Sezione n. 98/PRSP/2014 del 19 febbraio 2015, adottata ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, sono state accertate, in sede di esame della relazione compilata dal Collegio dei Revisori dei conti sul rendiconto dell'esercizio 2011, sia alcune violazioni di legge che varie gravi irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, la sana gestione finanziaria del Comune di Trani (BT), in parte già evidenziate in sede di esame dei rendiconti consuntivi 2009 e 2010. Sulla scorta della richiamata pronuncia di accertamento, la Sezione ha fissato all'amministrazione comunale un termine di 60 giorni per adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate.

In particolare, la Sezione ha evidenziato che costituiscono:

- a) violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria la tardiva approvazione del rendiconto 2011; la tardiva trasmissione della certificazione del rendiconto; la tardiva trasmissione del questionario relativo al rendiconto; il costante superamento del parametro di deficitarietà strutturale n.4 (residui passivi del Titolo I) e il superamento del parametro n.5 (procedimenti di esecuzione forzata); la presenza e l'omesso riconoscimento di debiti fuori bilancio; il condono fiscale operato nel 2011; l'errata o non motivata imputazione di voci di spesa nei servizi per conto terzi; la mancata ricognizione delle partecipazioni societarie; la mancata costituzione del fondo integrativo per i dipendenti; il mancato aggiornamento dell'inventario; la mancata nomina degli agenti contabili e dei consegnatari di beni mobili.
- b) irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: il disavanzo della gestione di competenza, il disavanzo di amministrazione, la scarsa riscossione dei residui attivi (anche derivanti dalla attività di contrasto alla evasione tributaria) e la insufficiente attività di riaccertamento dei residui finora condotta; la mancata ricostituzione dei fondi vincolati a fine esercizio; la non conciliazione delle partite debitorie e creditorie con le società partecipate.
- c) situazioni suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: la mancata attestazione del rispetto dell'art.243, commi 2 e 6, del

D.Lgs. n.267/2000; la presenza di un fondo cassa di importo inferiore alla differenza tra residui passivi del Titolo II e residui attivi dei Titoli IV e V; la presenza di pagamenti effettuati a seguito di esecuzione forzata e di partecipazioni in società in perdita o in liquidazione; la mancata attestazione della conformità all'art. 3, co. 55, della legge n.244/2007 degli incarichi di collaborazione conferiti; il conto economico con un risultato della gestione ordinaria e un risultato economico negativi; il reiterato mancato rispetto delle prescrizioni di questa Sezione.

Il Collegio, inoltre, ha disposto che il Comune di Trani avrebbe dovuto limitare gli impegni alle sole spese obbligatorie per legge fino alla definitiva verifica della assenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere, al riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla nuova normativa sulla armonizzazione contabile e alla corretta ed aggiornata definizione delle reciproche partite debitorie e creditorie tra Comune e tutte le società partecipate, tutti elementi da dimostrare con idonea documentazione.

Con successiva deliberazione n. 157/PRSP/2015, emessa a seguito dell'adunanza pubblica del giorno 3 luglio 2015, è stato disposto che il comune di Trani:

- a) limiti gli impegni alle sole spese obbligatorie per legge sino al 30 settembre 2015;
- b) approvi il riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile ed il rendiconto per l'esercizio 2014 e provveda a trasmettere l'atto di riaccertamento e le risultanze contabili derivanti dal rendiconto 2014 alla Sezione regionale di controllo entro il 31 agosto 2015;
- c) comunichi entro il 31 agosto 2015 alla Sezione regionale di controllo l'esatta quantificazione della massa debitoria e la consistenza della cassa, precisando se e in che misura sussistono vincoli sulla stessa;
- d) adotti e trasmetta entro il 30 settembre 2015 il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal quale si evincano le determinazioni ed azioni che intende intraprendere in merito alle problematiche gestorie e finanziarie rilevate.

## FATTO E DIRITTO

### Quadro normativo

L'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti adottino specifiche pronunce di accertamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. Il comma 3 aggiunge

che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale deve adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'art. 6, co.2, del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale "in grado di provocare il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il dissesto è un istituto giuridico che, attraverso la procedura ordinariamente prevista dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento, alla continuità dell'azione amministrativa ed al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo stato di dissesto si configura tutte le volte in cui l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (c.d. incapacità funzionale) ovvero quando esistono, nei confronti dell'ente, crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali lo stesso non possa validamente far fronte attraverso i provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio previsti dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n.267/2000 (c.d. insolvenza). Tali presupposti, alternativi tra loro, sono da ritenersi tassativi nel senso che, al loro ricorrere, l'ente è obbligato a dichiarare il dissesto, non



sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria. Infatti, l'omesso o tardivo dissesto eventualmente dovuto può arrecare ulteriore detrimento allo stato economico-finanziario di un ente già gravemente compromesso, sia per il rischio di una ulteriore involuzione della situazione, sia per l'impossibilità di avvalersi delle numerose agevolazioni offerte in merito dalla disciplina del D.Lgs. n. 267/2000, rivolta proprio al ripristino degli equilibri di cassa e di bilancio. La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è quindi frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. L'avverbio "validamente", utilizzato dall'art. 244 citato in relazione ai crediti liquidi ed esigibili di terzi, deve intendersi riferito al rispetto formale dei limiti normativi previsti, con particolare riguardo, in via esemplificativa, alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività, alla capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi e con le modalità contrattualmente e normativamente previste, alla possibilità dell'ente di ripianare il disavanzo di amministrazione e, più in generale, di salvaguardare gli equilibri di bilancio nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. La valutazione di grave insolvenza necessaria perché sia dichiarato il dissesto postula, quindi, un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, anche in termini di cassa, alla luce delle reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio. Tale valutazione deve essere svolta, in concreto, in relazione alla specifica situazione finanziaria dell'ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici della condizione di insolvenza irrecuperabile e quindi del ricorrere dello stato di dissesto finanziario dell'ente. Detti indici sintomatici, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazioni n. 7/AUT/2011 e n. 2/AUT/2012), possono essere individuati, in particolare, nel ricorrere delle seguenti condizioni: squilibrio nella gestione dei residui; mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria; ingenti debiti fuori bilancio. Non è necessario, perché ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, che l'ente sia precipitato anche in uno stato di deficitarietà strutturale (art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000).

Sia l'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che l'art. 3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art. 148-bis nel D.Lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali determinando il passaggio da un modello di

controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo anche cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-b/s prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, in presenza dei necessari presupposti, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto finanziario dell'ente (art.6 del D.Lgs. n. 149/2011).

### Criticità e gravi irregolarità rilevate nella deliberazione n. 157/PRSP/2015

La Sezione ha rilevato che le irregolarità già segnalate con precedente pronuncia n. 98/2015 non si ritenevano superate e che pertanto permanevano le seguenti criticità:

1. Superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 - Presenza di residui passivi imputati alle spese correnti - Problematiche inerenti alla gestione del Piano sociale di zona Trani - Bisceglie.
2. Violazione del parametro di deficiarietà n. 5 - Sussistenza di procedimenti esecutivi.
3. Risultato negativo della gestione di competenza - Problematiche relative all'accertamento dei residui attivi - Condoni fiscali.
4. Servizi in conto terzi - Incompletezza dei dati.
5. Organismi partecipati - Criticità gestionali.
6. Cospicui debiti fuori bilancio riconosciuti al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014: il quantum e la tipologia di debiti riconosciuti negli esercizi 2013 e 2014, sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Tab. n. 1

DEBITI FUORI BILANCIO AL 31/12/2013	
<b>SENTENZE ESECUTIVE</b>	<b>€ 349.071,11</b>
<b>ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>	<b>€ 2.678.287,83</b>
di cui: in favore di AMET S.p.A.	€ 1.884.087,47
di cui: in favore di AMIU S.p.A.	€ 769.869,16
di cui: in favore di AIGS s.r.l.	€ 23.444,00
di cui: in favore di STP s.p.A.	€ 887,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.027.358,94</b>



Tab. n. 2

<b>DEBITI FUORI BILANCIO AL 31/12/2014</b>	
<b>SENTENZE ESECUTIVE</b>	<b>C 1.787.748,69</b>
<b>ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>	<b>C 2.252.740,58</b>
<i>di cui: in favore di AMET S.p.A.</i>	€ 692.640,00
<i>di cui: in favore di AMIU S.p.A.</i>	€ 135.000,00
<i>di cui: in favore di terzi</i>	€ 1.425.100,58
<b>TOTALE</b>	<b>C 4.040.489,27</b>

7. Problematiche inerenti al riallineamento della situazione debitoria e creditoria del comune di Trani con le società partecipate.

In particolare, il Collegio rilevava che il confronto dei dati acquisiti agli atti d'ufficio mostrava alcune discrasie riconducibili all'entità della debitoria f. b. imputabili alla 4<sup>a</sup> Area Urbanistica, certificata dalla dirigente del Settore finanziario.

La documentazione depositata in data 2 luglio 2015 riportava la somma complessiva di € 1.161.337,67 (per debiti da riconoscere a favore dell'AMIU), mentre quella indicata nella relazione approvata con delibera commissariale in data 30 maggio 2015, riferita al medesimo settore, risultava pari ad € 2.091.509,92.

Il Collegio dei revisori dei conti, tra l'altro, aveva rappresentato, con note del 16 giugno 2015 e del 30 giugno 2015, che, per quel che concerne la quantificazione della debitoria, si rimetteva alle determinazioni del Commissario Straordinario, fermo restando che il "...grave disordine amministrativo..." in cui versa il comune di Trani e la "...carente documentazione..." non consentono allo stato ulteriori approfondimenti.

La Sezione, all'esito dell'adunanza pubblica dello scorso 3 luglio 2015 perveniva alle seguenti conclusioni:

*"...Il Collegio, pur apprezzando lo sforzo dimostrato dalla gestione commissariale e dagli attuali rappresentanti del comune di Trani nel fornire i maggiori chiarimenti possibili in merito alle numerose criticità rilevate da questa Sezione, nonché lo spirito di collaborazione con il quale si è cercato di dissipare ogni incertezza e/o dubbio evidenziati in sede istruttoria e collegiale, non può non constatare che sussistono ancora notevoli incertezze sull'esatta quantificazione della debitoria fuori bilancio, sull'importo dei debiti liquidi ed esigibili che trovano copertura nei bilanci di competenza (2015 e precedenti) e che, ad oggi, il comune non ha approvato il conto consuntivo della gestione 2014, non ha proceduto all'accertamento straordinario dei residui, né ha adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate.*

*Infatti, così come già evidenziato nei punti precedenti, solo l'esatta quantificazione della debitoria (in bilancio e fuori bilancio), dell'avanzo di amministrazione aggiornato con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e delle risultanze di cassa,*

può consentire al Collegio di valutare adeguatamente la reale situazione economico-finanziaria del comune di Trani e di verificare se, in concreto, l'ente è in grado di fronteggiare (in termini di competenza e di cassa) la cospicua massa debitoria dalla quale è afflitta, senza incorrere in situazioni d'insolvenza prodromica alla dichiarazione di dissesto finanziario. (...)

Inoltre, tutt'altro che trascurabili sono le criticità evidenziate nella gestione degli organismi partecipati che hanno palesato risvolti preoccupanti sia in termini di responsabilità che con riferimento alla situazione economica esposta - ormai da diversi anni - dai bilanci societari di esercizio.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistono le condizioni per applicare al comune di Trani il limite agli impegni per le sole spese obbligatorie sino al 30 settembre 2015, fermo restando che il comune dovrà far pervenire entro il 31 agosto 2015 a questa Sezione i dati definitivi del conto consuntivo 2014, le risultanze dell'operazione di accertamento straordinario dei residui e l'importo esatto della debitoria di bilancio e fuori bilancio (comprensiva di quella riferita alle società partecipate), aggiornata a quella data...".

#### **Adempimenti successivi alla deliberazione n. 157/PRSP/2015**

A seguito della deliberazione n. 157/PRSP/2015, il comune di Trani ha inviato la seguente documentazione:

- la deliberazione n. 43 del 22 luglio 2015, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014;
- le note informative di verifica dei debiti e crediti tra il comune di Trani e le società partecipate A.M.E.T., A.M.I.U., S.T.P. e A.M.E.T. iniziative e gestioni speciali srl in liquidazione, allegate al rendiconto d'esercizio 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'11 agosto 2015 ad oggetto: "Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011. Variazione urgente al bilancio provvisorio 2015";
- la nota in data 31 agosto 2015 (e successive integrazioni) con la quale il comune ha comunicato la quantificazione della massa debitoria liquida ed esigibile presente in bilancio, la quantificazione della massa debitoria fuori bilancio e la consistenza della cassa e dei relativi vincoli;
- la relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2014;
- il verbale n. 14 del 20 luglio 2015 del Collegio dei revisori in relazione alla ricognizione della situazione debitoria del comune di Trani unitamente ai rapporti di debito e credito sussistenti con le società partecipate;

*C. 21*

- il verbale n. 17 del 7 agosto 2015 del Collegio dei revisori in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29 settembre 2015 ad oggetto: "Disavanzo straordinario di amministrazione al 1° gennaio 2015. Approvazione modalità di ripiano ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2/4/2015, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17/04/2015", pervenuta in data 3 novembre 2015.

Inoltre, in data 30 settembre 2015 il comune ha trasmesso la bozza del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, rappresentando che il provvedimento definitivo di approvazione da parte dell'organo competente, unitamente alla relazione tecnica redatta dall'Area Economica Finanziaria, con l'indicazione delle determinazioni e delle azioni che s'intendono intraprendere in merito alle problematiche gestorie e finanziarie rilevate, sarà successivamente assunto dagli organi competenti e inviato a questa Sezione.

Il comune di Trani ha chiuso l'esercizio finanziario 2014 con un avanzo di amministrazione di € 5.216.449,84 di cui € 1.644.693,68 vincolato, € 606.682,30 per spese in conto capitale, € 1.119.140,46 per fondo svalutazione crediti ed € 2.841.933,40 non vincolato; il fondo cassa al 31 dicembre 2014 risulta pari ad € 8.140.311,49. Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere non favorevole al conto consuntivo 2014, ed ha fondato tale giudizio negativo sulla mancanza di chiarezza ed attendibilità dei dati relativi ai rapporti finanziari con gli organismi partecipati, sulla incerta quantificazione dei debiti fuori bilancio e sulla possibilità che tale debitoria possa incidere sulla correttezza del computo per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità.

Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 11 agosto 2015, l'ente ha adempito all'obbligo di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; le risultanze di tale provvedimento hanno evidenziato la definitiva cancellazione di residui attivi per € 3.370.900,96, di residui passivi pari ad € 14.695.007,73, e la previsione di un fondo pluriennale vincolato pari ad € 4.683.44,97, corrispondente al saldo tra residui passivi ed attivi cancellati in quanto reimputati in esercizi in cui sono esigibili.

Dalla documentazione trasmessa (cfr. All. G di cui all'allegato 5/1 al D.Lgs n. 118/2011), si evince che la somma di € 10.335.891,58 (di cui € 9.391.134,90 in conto capitale ed € 944.756,68 di parte corrente), corrispondente ai residui attivi reimputati in esercizi in cui sono esigibili, è stata reimputata interamente al bilancio di previsione



2015, così come gli impegni di parte conto capitale per complessivi € 11.326.653,24 sono stati reimputati totalmente nel bilancio 2015.

Alla luce di tali risultanze sembrerebbe che il comune di Trani abbia considerato tutte le obbligazioni in conto capitale (crediti e debiti) come esigibili interamente nell'esercizio 2015. Le informazioni acquisite non consentono di verificare nello specifico il trend dell'esigibilità, tuttavia il Collegio non può esimersi dall'esprimere perplessità su tale contabilizzazione, soprattutto se si considera che le spese *de quibus* riguardano investimenti che, per loro stessa natura, diventano esigibili con tempistiche differenti.

A tal proposito si richiama il principio 5.4 - Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 il quale stabilisce che: *"...In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzii con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione del SAL) relativo agli interventi di investimento programmati..."*.

Il Collegio, pertanto, si riserva di monitorare, a fine esercizio 2015, l'evoluzione del fondo pluriennale vincolato e l'esigibilità dei residui attivi e passivi inseriti nel bilancio di competenza.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo di amministrazione pari ad € -11.094.909,48, in quanto il comune ha dovuto necessariamente prevedere un accantonamento per un fondo crediti di dubbia e difficile esazione di € 16.035.921,54 e per un fondo rischi per passività potenziali di € 4.562.866,90, al quale è stata sommata anche la quota vincolata di € 7.036.677,65.

Osserva il Collegio che non sono state specificate nel dettaglio le voci che hanno composto il fondo crediti di dubbia esigibilità € 16.035.921,54 e che tipo di vincoli sono riconducibili alla "quota vincolata di € 7.036.677,65", né è stato possibile, in questa sede, individuare i criteri utilizzati per la quantificazione di tali voci di bilancio.

Tuttavia, dal Verbale n. 17 del 7 agosto 2015 sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei conti, sembrerebbe che nel fondo crediti di dubbia esigibilità siano stati inclusi anche i crediti che il comune vanta nei confronti delle società partecipate.

Tale dato merita ulteriori approfondimenti, in quanto le criticità rilevate nelle precedenti pronunce n. 98/PRSP/2015 e n. 157/PRSP/2015, hanno evidenziato che il

comune di Trani, nonostante la sussistenza di cospicui crediti, ha consentito la sistematica formazione di debiti (di bilancio e fuori bilancio) provenienti dai rapporti di servizio Intercorsi con i propri organismi partecipati. Al fine di valutare adeguatamente la corretta contabilizzazione di tali voci di bilancio è necessario conoscere dettagliatamente che tipo d'interventi (anche di natura strettamente contabile) il comune ha già posto in essere, o intende realizzare, per evitare che si perpetui, ancora una volta, il pagamento di spese a favore delle società partecipate, senza un attento monitoraggio delle entrate o, ancor peggio senza l'assunzione del relativo impegno di spesa. Per tali motivi, nel caso in cui l'ente abbia incluso nel fondo crediti di dubbia esigibilità i crediti delle società partecipate, si rende necessario conoscere l'esatta quantificazione nel bilancio 2015 di tale creditoria e lo stato di pagamento dei relativi debiti.

Il comune, con nota del 31 agosto 2015, ha attestato che la debitoria fuori bilancio ammonta complessivamente ad € 4.399.403,34, specificando che l'importo riveniente dalla 4° Area Urbanistica è di € 1.161.337,67 ed è riferibile al debito da riconoscere nei confronti della società AMIU.

Il Collegio, pur prendendo atto che l'ente ha quantificato la debitoria fuori bilancio, non può esimersi dal ribadire e confermare quanto già rilevato nella precedente pronuncia n. 157/PRSP/2015: *"...Segnala l'AMIU che dai dati "provvisori" di bilancio emerge chiaramente la sottostima del contratto di servizio 2014 con il comune di Trani, in quanto, a fronte di un importo di € 5.437.413,34 (iva inclusa), risultano costi aziendali per la gestione dei servizi previsti in contratto pari ad € 8.036.366,93 (iva esclusa).*

*Verosimilmente tale problematica si sta riflettendo anche sull'assetto contrattuale dei medesimi servizi affidati all'AMIU nel corso dell'esercizio 2015.*

*Per quanto riguarda la situazione finanziaria della società risultano crediti vantati dall'azienda nei confronti del comune di Trani pari a circa € 2.000.000,00 a titolo di saldo del contratto di servizio 2014 (l'ente non paga i servizi dal mese di giugno 2014) e del corrispettivo dovuto per i primi tre mesi del 2015 (tali dati sono aggiornati al 30 marzo 2015), ai quali si devono aggiungere gli importi relativi ai costi di biosensibilizzazione e smaltimento rifiuti che dal 5 settembre 2014 devono essere sopportati dal comune di Trani, in quanto non ricompresi nel contratto di servizio 2014.*

*Osserva il Collegio che l'importo della creditoria vantata dall'AMIU, ancorché calcolata in via del tutto presuntiva, risulta nettamente superiore rispetto a quanto dichiarato dal Dirigente della 4^ Area Urbanistica con attestazione depositata agli atti in data odierna ed aggiornata al 2 luglio 2015..."*

Invero, alla luce di quanto suindicato, il comune avrebbe dovuto aggiornare la debitoria derivante dai rapporti di servizio con le società partecipate, ed in particolare con l'AMIU, avendo cura di relazionare in merito alla quantificazione della nuova debitoria ed all'individuazione dei mezzi finanziari con i quali intende farvi fronte. Il

Collegio si riserva di acquisire tutta la documentazione necessaria e dispone che il comune di Trani fornisca tutte le informazioni necessarie per verificare se tali maggiori spese siano state, e in che misura, contabilizzate nel bilancio di competenza 2015, ovvero possano aver incrementato (anche soltanto in parte) l'ammontare dei debiti fuori bilancio.

In disparte, la constatazione che, ad oggi, il comune di Trani non ha ancora provveduto all'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e che tale condotta non solo integra una violazione di legge, ma potrebbe anche determinare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità per danno erariale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 33/2013 (cfr. Deliberazioni n. 18, 19 e 20/2015/VSG della Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige SÜDTIROL - Sede di Trento).

Per quel che concerne i debiti fuori bilancio, il comune, in data 30 settembre 2015, ha trasmesso alcune proposte di delibere di riconoscimento, le quali, comunque, ad oggi non risultano ancora approvate in via definitiva dal competente Organo consiliare. A tal proposito, rammenta il Collegio che l'ente dovrà riconoscere interamente la debitoria fuori bilancio entro l'esercizio finanziario 2015, ai sensi degli artt. 193 e 194 del TUEL, per non incorrere in possibili violazioni e/o alterazioni del risultato del patto di stabilità e per garantire la corretta salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comune di Trani, in occasione della rideterminazione della debitoria fuori bilancio accertata sino al 31 agosto 2015, ha aggiornato anche l'importo degli oneri latenti imputati all'ufficio legale quantificandoli in € 890.857,31, senza tuttavia specificare nulla in merito. Né è stato precisato se l'ente abbia incluso tale tipologia di oneri nel fondo rischi altre passività potenziali che ammonta ad € 4.562.866,90, ovvero nel fondo rischi contenzioso, pari ad € 10.150.000,00. Dal verbale n. 17 del 7 agosto 2015 del Collegio dei revisori dei conti si deduce che nel calcolo del fondo rischi altre passività potenziali è stato anche contabilizzato l'importo di € 1.867.686,90 derivante da spese legali; tuttavia, mancando un dettaglio degli oneri inclusi in tale importo, il Collegio non può esprimere alcuna valutazione di merito, né tantomeno verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal Responsabile dell'ufficio legale e la quantificazione dei suindicati fondi.

L'eventuale accantonamento nel "Fondo rischi altre passività potenziali" ha contribuito, unitamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, ad incrementare il disavanzo di amministrazione che risulta essere pari ad € -11.094.909,48.

Per quanto attiene al fondo rischi contenzioso (€ 10.150.000,00), l'ente ha espressamente dichiarato di non poter accantonare la somma del predetto fondo in quanto non vi è capienza nei fondi liberi nel risultato di amministrazione e che, pertanto, dovrà necessariamente prevedere tale stanziamento nel bilancio 2015.

Rammenta il Collegio che il punto 5.2 lett. h) - Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 stabilisce che: *"...nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.*

*In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).*

*In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.*

21-16  
D.L.

*In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).*

*L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti..."*.

La sussistenza di un contenzioso particolarmente rilevante e la presenza di un avanzo di amministrazione incapente ai fini dell'apposizione del relativo vincolo, evidenziano una situazione finanziaria fortemente critica, che il comune dovrà necessariamente fronteggiare nella gestione dei bilanci 2015 - 2017. Solo al termine dell'esercizio finanziario in corso sarà possibile verificare l'effettivo trend degli oneri da sostenere e delle spese da impegnare (o sostenute e impegnate), e soprattutto appurare se il comune di Trani dispone delle necessarie risorse finanziarie per scongiurare il rischio concreto ed attuale di insolvenza. Tali dati dovranno essere interpretati in combinato disposto con la cospicua debitoria fuori bilancio che l'ente dovrebbe riconoscere, finanziare e, almeno in parte, estinguere nell'esercizio finanziario 2015.

#### **Conclusioni**

Il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che la situazione finanziaria del comune di Trani risulta, ancora, notevolmente problematica e presenta molteplici criticità.

Infatti, non appaiono superati i rilievi relativi alla cospicua debitoria di bilancio e fuori bilancio, alle gravi irregolarità nella gestione dei rapporti di debito e credito con le società partecipate, alla presenza di un cospicuo fondo crediti di dubbia esigibilità, unitamente alla sussistenza di un fondo rischi contenzioso e passività potenziali particolarmente consistenti, che gravano sul bilancio 2015; da ultimo la certificazione di un disavanzo di circa 11 milioni di euro.

Considerato, tuttavia, che il comune di Trani ha ottemperato a quanto disposto con la deliberazione n. 157/PRSP/2015, in quanto ha provveduto ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile, il rendiconto per l'esercizio 2014 e ha quantificato la massa debitoria di bilancio e fuori bilancio, fermo restando le perplessità già rappresentate con riferimento alla debitoria di nuova formazione con le società partecipate e al mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Sezione dispone di eliminare il limite agli impegni di spesa di cui ai precedenti pronunciamenti.



Il Collegio si riserva, successivamente, in sede di istruttoria sui rendiconti 2012, 2013 e 2014, di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche in merito alle criticità rilevate, così come meglio esplicitato nella parte in diritto.

Inoltre, osserva il Collegio che appare particolarmente grave che a tutt'oggi il comune di Trani non abbia ancora provveduto all'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, il cui adempimento era previsto entro il 31 marzo 2015.

Tale inosservanza, oltre che integrare una violazione di legge, risulta fortemente pregiudizievole per il comune di Trani; infatti, le molteplici criticità finanziarie segnalate da questa Sezione erano riconducibili soprattutto alla incauta conduzione dei rapporti con le proprie società partecipate, sia sotto il profilo strettamente finanziario, che della gestione dei contratti di servizio in essere.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 co. 166, della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione agli esiti della verifica dell'adozione delle misure correttive da parte del comune di Trani (BT), in esecuzione della deliberazione n. 98/PRSP/2015 e n. 157/PRSP/2015 di questa Sezione:

- 1) Prende atto che il comune di Trani ha approvato:
  - a) il riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile, il rendiconto per l'esercizio 2014 e ha quantificato la massa debitoria di bilancio e fuori bilancio, fermo restando le perplessità rappresentate con riferimento alla debitoria di nuova formazione con le società partecipate;
- 2) Dispone di eliminare il limite agli impegni di spesa di cui ai precedenti pronunciamenti della Sezione;
- 3) Ingiunge la tempestiva approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla vigente normativa;
- 4) rinvia ai successivi controlli:
  - a) la verifica della corretta reimputazione dei residui attivi e passivi di parte capitale nel bilancio 2015 e della conseguente quantificazione del fondo pluriennale vincolato;
  - b) il monitoraggio del fondo crediti dubbia esigibilità, del fondo rischi altre passività potenziali e del fondo rischi contenzioso;
  - c) l'aggiornamento della massa debitoria di nuova formazione con particolare riferimento ai rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati;



d) l'esame delle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio assunte entro il 31 dicembre 2015, per l'estinzione dell'intera debitoria fuori bilancio maturata sino all'esercizio 2015.


5) Precisa che l'Organo di revisione dell'ente dovrà svolgere, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza, segnalando a questa Sezione ogni aspetto rilevante.

6) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del comune di Trani per gli adempimenti di rispettiva competenza e sia pubblicata sul sito dell'ente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 33/2014.


7) La deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte del Consiglio comunale dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2015, unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 6).

Così deciso in Bari il giorno 13 novembre 2015.

Il Relatore  
Rossana De Corato




Il Presidente  
Agostino Chiappiniello



Depositata in Segreteria il 2/12/2015

Il Direttore della Segreteria

Maria Lucrezia Sciannameo



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Teresa De Leo

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 106 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 21 GEN 2015 at 5 FEB 2016  
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

21 GEN 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

21 GEN 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

21 GEN 2015



Il Funzionario delegato

dott. Carlo Casalino